



A.P.E.S s.c.p.a.
Piazza dei Facchini, 16 - 56125
PISA
C.F e P.I 01699440507

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE
s.c.p.a Capitale sociale € 870.000,00
interamente versato Iscrizione C.C.I.A.A. di
Pisa REA n. 147832

DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta svolta in modalità telematica

DISCIPLINARE DI GARA

**MANUTENZIONE COMPLETA E CONDUZIONE DI N° 28 CENTRALI TERMICHE OSPITANTI IMPIANTI
CENTRALIZZATI A SERVIZIO DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEI
COMUNI DELLA PROVINCIA DI PISA ED IN GESTIONE AD A.P.E.S. S.C.P.A**

CIG: 9809042587

CUP: H82D23000080005

ART. 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	5
ART. 2: SCELTA DELLA PROCEDURA (ART. 59 DEL D.LGS. 50/2016) E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO (ART. 95, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016).....	5
ART. 3: OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART. 4: DISPONIBILITÀ, REPERIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI DI GARA (ART. 74 DEL D.LGS. 50/2016) E SOPRALLUOGO.....	6
ART. 5: SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART. 83, COMMA 9, DEL D.LGS. 50/2016)	6
ART. 6: CALCOLO DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO E DURATA (ART. 35, COMMA 4, D.LGS. 50/2016)	6
ART. 7: OPERATORI ECONOMICI AMMESSI (ARTT. 45, 47 E 48 DEL D.LGS. 50/2016)	7
ART. 8: CRITERI DI SELEZIONE E COMPROVA DEI REQUISITI (ART. 83, 84, 85, 86 E 87 DEL D.LGS. 50/2016)	8
8.1) REQUISITI DI ORDINE GENERALE (DA DICHIARARE NEL DGUE E NEL MODELLO "ALLEGATO 1 - ULTERIORI DICHIARAZIONI")	8
8.2) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (DA DICHIARARE NEL DGUE E NEL MODELLO ALLEGATO 1 – ULTERIORI DICHIARAZIONI)	9
8.3) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA, ORGANIZZATIVA E PROFESSIONALE (DA DICHIARARE NEL DGUE E NEL MODELLO ALLEGATO 1 – ULTERIORI DICHIARAZIONI).....	9
MEZZI DI PROVA ART. 86 DEL D.LGS. 50/2016 COMPROVA DEI REQUISITI	10
ART. 9: AVVALIMENTO E SUBAPPALTO (ARTT. 89 E 105 DEL D.LGS. 50/2016)	10
9.1 AVVALIMENTO	10
9.2 SUBAPPALTO	11
ART. 10: GARANZIE (ARTT. 93 E 103 DEL D.LGS. 50/2016)	15
GARANZIA PROVVISORIA: NON PREVISTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE GARA.	15
GARANZIA DEFINITIVA	15
ART. 11: MOTIVI DI ESCLUSIONE (ART. 59 ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016)	18
ART. 12: COMMISSIONE GIUDICATRICE (ART. 77 DEL D.LGS. 50/2016).....	18
ART. 13 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA.	19
13.1 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA ($Wp \cdot Vi, p$ FORMULA [1]) MASSIMO 30 PUNTI	19
13.2 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA MASSIMO 70 PUNTI	19
ART. 14: MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, DI SVOLGIMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.....	22
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	23
1)DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	23
2)COMPROVA IMPOSTA DI BOLLO.....	23
3) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE).	24
4) MODELLO "ALLEGATO 1 – ULTERIORI DICHIARAZIONI"	24
5) "PASSE"	26
6) ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER RAGGRUPPAMENTI, CONSORZI E AVVALIMENTO	26
7) CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA	27
8) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA AGGIUNTIVA	27
9) IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE	27
OFFERTA ECONOMICA	28
ART. 14 BIS MODALITA' DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE TRAMITE START	29
ART. 15: PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO SOTTO FORMA DI ACCORDO QUADRO	30
ART. 16: INFORMATIVA AGLI OPERATORI ECONOMICI RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO	

EUROPEO SULLA LA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR)	30
ART. 17: OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	32
ART. 18: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	33
ART.19: COMUNICAZIONI.....	34

ART. 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Stazione appaltante: A.P.E.S. SCPA – AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE – Piazza dei Facchini n. 16 – 56125 Pisa;

Con Determina a contrarre n. 53 del 19/05/2023, questa stazione appaltante ha deliberato l'indizione della presente gara di appalto.

Responsabile del Procedimento: Ing. Chiara Cristiani, dipendente di ruolo di A.P.E.S. S.c.p.a.

Referenti di Gara: Dott.ssa Romina Fieroni – Dott.ssa Giulia Albani.

Profilo committente: www.apespisa.it;

Il progetto è stato validato in data 8/5/2023.

La gara è soggetta alle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore indicate all'art. 216 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché alle prescrizioni tecniche indicate in tutti i documenti facenti parte del progetto pubblicato sul sito internet: <https://www.apespisa.it/bandi-in-corso-di-validita/>. La gara è altresì soggetta al D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020, ed al D.L. n.77/2021 convertito con L. n. 108/2021.

La gara si svolgerà sulla piattaforma telematica Start (<http://start.toscana.it>) ed è soggetta oltre che al presente disciplinare alle norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisiti Regione Toscana-Start reperibili all' indirizzo <https://start.toscana.it/>.

ART. 2: SCELTA DELLA PROCEDURA (ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016) E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO (ART. 95, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016)

Il presente disciplinare contiene i requisiti di partecipazione, le modalità di espletamento della gara, le prescrizioni per la redazione dell'offerta con i relativi criteri di valutazione, nonché le modalità di aggiudicazione dell'appalto e del perfezionamento del contratto. La gara d'appalto si svolgerà ai sensi dell'art. 60, comma 1 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., con procedura aperta.

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo i seguenti pesi e ponderazioni:

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Si specifica che, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, il calcolo della soglia di anomalia, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

ART. 3: OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto, di tipo misto di servizi e lavori, consiste nella manutenzione completa e conduzione di n° 28 centrali termiche ospitanti impianti centralizzati a servizio di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni della provincia di Pisa ed in gestione ad A.P.E.S. S.C.P.A, la cui ubicazione e le cui specifiche tecniche sono indicate nell'allegato A al capitolato speciale di appalto.

ART. 4: DISPONIBILITÀ, REPERIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI DI GARA (ART. 74 DEL D.LGS. 50/2016) E SOPRALLUOGO

La documentazione amministrativa necessaria per partecipare alla gara è disponibile in formato elettronico, sul sito internet: <http://start.toscana.it> e sul profilo committente di A.P.E.S. all'indirizzo <https://www.apespisa.it> nella sezione bandi in corso di validità.

Eventuali chiarimenti e/o quesiti **di carattere tecnico/amministrativo** dovranno essere formulati entro il 16/06/2023 tramite l'apposita sezione "Chiarimenti" presente nell'area riservata della presente procedura sulla piattaforma START. Attraverso lo stesso mezzo A.P.E.S. provvederà a fornire le risposte mediante pubblicazione in forma anonima della richiesta di chiarimento e della relativa risposta nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione". La Stazione Appaltante garantisce una risposta, nel termine ultimo di 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 74 c. 4 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., alle richieste di chiarimenti che perverranno entro il termine sopra indicato.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Il sopralluogo non è obbligatorio, resta inteso che l'operatore economico dovrà dichiarare, in sede di partecipazione alla gara di conoscere le centrali termiche su cui dovrà eseguirsi la manutenzione ordinaria e straordinaria e di conoscere tutte le condizioni che possono influire sull'esecuzione dell'appalto così come indicate nel documento denominato "Allegato 1- ulteriori dichiarazioni".

ART. 5: SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART. 83, COMMA 9, DEL D.LGS. 50/2016)

Tutte le dichiarazioni formulate ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rese secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e successive integrazioni.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.

Ove a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 6: CALCOLO DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO E DURATA (ART. 35, COMMA 4, D.LGS. 50/2016)

Il corrispettivo previsto per le attività oggetto del presente appalto è pari a complessivi **€ 554. 111,00 di cui € 10.830,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per la durata di 36 mesi**. Ai sopradetti importi dovrà essere aggiunta l'Iva secondo la percentuale di legge. L'importo di € 554.111,00 è così suddiviso:

- € 179.640.00 per servizi di manutenzione e conduzione.

- € 374,471,00 per lavori di manutenzione straordinaria.

Il contratto, da stipulare sotto forma di Accordo quadro, ha la durata di trentasei mesi decorrenti dalla sottoscrizione di specifico verbale di consegna. Ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito il L. 108/2021 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Il contratto si intende cessato alla naturale scadenza anche se l'importo complessivo dell'accordo non venga raggiunto senza alcun pregiudizio per Apes e senza che l'impresa possa vantare alcuna pretesa in ordine al mancato raggiungimento dell'importo massimo dell'Accordo.

ART. 7: OPERATORI ECONOMICI AMMESSI (ARTT. 45, 47 E 48 DEL D.LGS. 50/2016)

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del Codice dei Contratti, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. A norma dell'art. 45 del Codice, gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615- ter del codice civile;
- le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico

(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e dovrà essere accompagnata dall'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Per i requisiti necessari alla partecipazione alla gara dei consorzi e dei raggruppamenti di imprese si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 8: CRITERI DI SELEZIONE E COMPROVA DEI REQUISITI (ART. 83, 84, 85, 86 E 87 DEL D.LGS. 50/2016)

Per essere ammessi a presentare offerta gli operatori economici interessati devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti di seguito riportati che avranno provveduto ad autocertificare mediante il Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'articolo 85 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché mediante i modelli allegati messi a disposizione dalla stazione appaltante. Per le istruzioni per la compilazione del DGUE si rimanda al D.M. Infrastrutture e Trasporti 18/7/2016 n. 3.

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (art. 83 del D.Lgs. 50/2016), come di seguito riportati.

8.1) Requisiti di ordine generale (da dichiarare nel DGUE e nel modello "Allegato 1 - Ulteriori dichiarazioni")

Gli operatori economici partecipanti alla presente procedura non dovranno trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del codice dovrà essere dichiarato all'interno del Documento di Gara Unico Europeo compilando la Parte III, lettere A, B, C, D. Le dichiarazioni della non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 devono essere rese in riferimento a tutti i soggetti previsti dall'art. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016. Nella parte II lett. B del DGUE, devono essere pertanto indicati tutti i soggetti previsti dall'art. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016 per i quali valgono le dichiarazioni rilasciate mediante la compilazione della parte III del DGUE.

Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 co. 5 lett. b), c-bis), c-ter), c-quater), f-ter) così come da modifiche apportate al D.Lgs. 50/2016 dal D.Lgs. 56/2017, dal D.L. n. 135/2018 e dal D.L. n. 32/2019, dovrà essere dichiarato all'interno del modello "Allegato 1 – Ulteriori dichiarazioni".

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 80 c. 12, ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti generali.

8.2) Requisiti di idoneità professionale (da dichiarare nel DGUE e nel modello Allegato 1 – Ulteriori dichiarazioni)

I requisiti di idoneità professionale sono posseduti secondo quanto disposto dall'art. 83 comma 3 D.lgs. 50/2016. I partecipanti devono essere iscritti:

- nel **Registro delle Imprese della Camera di Commercio** per attività consistenti in servizi e lavori analoghi a quelli oggetto dell'appalto e con possesso dell'abilitazione di cui al **DM 37/2008 lett. c), d), e)**. Il possesso del presente requisito dovrà essere dichiarato all'interno del DGUE parte IV lett. A 1).
- nel **Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate per apparecchi dotati di F-Gas (art. 15 del d.P.R. 146/2018)**. Il possesso del presente requisito dovrà essere dichiarato sul modello Allegato 1 – Ulteriori dichiarazioni.

Se l'operatore economico è una società Cooperativa deve essere iscritto all'albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/04 e ss.mm.ii. Il possesso di tale requisito dovrà essere dichiarato all'interno del DGUE parte IV lett. A 2).

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. a).

8.3) Requisiti di capacità tecnica, organizzativa e professionale (da dichiarare nel DGUE e nel modello Allegato 1 – Ulteriori dichiarazioni)

Per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnica, organizzativa e professionale, gli operatori economici devono:

- per la parte lavori:
essere in possesso dell'attestazione Soa nella categoria OS28 o OG 11 per la classifica II o superiore, con obbligo di subappaltare le lavorazioni della categoria scorporabile OS30 e quelle riconducibili alla Cat. OG1 qualora l'operatore economico sia privo della relativa qualificazione (per la categoria OS 30 : attestazione Soa cat OS 30 classifica I o superiore, oppure requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e abilitazione di cui al DM 37/2008 lett. a); per la categoria OG1: attestazione Soa cat OG1 classifica I o superiore, oppure requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010).
- per la parte servizi:
aver eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando uno o più servizi analoghi a quelli posti a base di gara per un importo complessivo di € 179.640,00. Per servizio analogo si intende un servizio avente le caratteristiche descritte ai punti da 9.3 a 9.9 del CSA, con particolare riferimento al pronto intervento e reperibilità. Tali servizi dovranno comprendere almeno la manutenzione e conduzione di una centrale di portata termica almeno pari a 116 KW e di una centrale termica che ospita macchine soggette alla normativa F-Gas. Il concorrente dovrà dichiarare tali servizi analoghi sul modello "Allegato 1_ulteriori dichiarazioni"

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, il requisito dell'iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate per apparecchi dotati di F-Gas (art. 15 del d.P.R. 146/2018) deve essere posseduto almeno da uno dei partecipanti al raggruppamento. Mentre i requisiti di cui al punto 8.3. possono essere posseduti cumulativamente (mediante sommatoria) dalle imprese raggruppate. L'iscrizione alla C.C.I.A.A deve essere posseduta da tutti i partecipanti al raggruppamento.

MEZZI DI PROVA ART. 86 DEL D.LGS. 50/2016 COMPROVA DEI REQUISITI

La stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti dell'aggiudicatario provvisorio riservandosi in ogni caso di procedere alle dette verifiche anche in corso di gara su ognuno dei partecipanti.

La stazione appaltante accetta come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016, i documenti di cui all'articolo 86, lett. a) e b), del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Effettua la verifica anche tramite la banca dati FVOE (fascicolo virtuale dell'operatore economico) istituito presso l'ANAC ai sensi della delibera n. 464 del 27 luglio 2022.

Tramite il FVEO la stazione appaltante potrà:

verificare l'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice dei contratti pubblici; controllare la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del codice; controllare il possesso dei requisiti di selezione e dell'assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 in capo ai soggetti ausiliari; controllare in fase di esecuzione del contratto la permanenza dei requisiti dei soggetti aggiudicatari. Per le finalità di cui sopra il concorrente è tenuto ad acquisire ed inserire nella documentazione amministrativa il Passoe così come meglio specificato all'art. 14 della presente lettera di invito. Si specifica che in caso di subappalto anche il subappaltatore, contestualmente alla trasmissione della documentazione necessaria all'autorizzazione del subappalto, dovrà acquisire e consegnare alla stazione appaltante il Passoe per consentire a quest'ultima di effettuare le dette verifiche tramite il FVOE.

In relazione alle dichiarazioni rese negli allegati messi a disposizione dalla stazione appaltante, quest'ultima si riserva di chiedere all'operatore economico la documentazione a comprova delle dichiarazioni rilasciate anche sulla base di quanto indicato nell'allegato XVII al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 9: AVVALIMENTO E SUBAPPALTO (ARTT. 89 E 105 DEL D.LGS. 50/2016)

9.1 AVVALIMENTO

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice degli appalti, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei soli requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 c. 1 lett. b) e c), necessari per partecipare alla presente procedura di gara e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Si specifica che l'iscrizione alla C.C.I.A.A e al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate per apparecchi dotati di F-Gas (art. 15 del d.P.R. 146/2018), non possono formare oggetto di avvalimento.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega in fase di offerta:

- una dichiarazione sottoscritta dall'Impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. In tale dichiarazione l'impresa ausiliaria dovrà altresì obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- il DGUE e l'"Allegato 1 – Ulteriori dichiarazioni" compilati e sottoscritti dall'impresa ausiliaria;

- contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. **Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Tale contratto è a titolo oneroso oppure, in mancanza di corrispettivo in favore dell'ausiliario, deve emergere chiaramente dal testo contrattuale l'interesse dell'ausiliario.**

La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del medesimo Decreto Legislativo. La stazione appaltante potrà imporre all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione alla presente procedura di gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

In relazione al presente affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

9.2 SUBAPPALTO

I lavori oggetto del presente appalto potranno essere subappaltati, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. con le modalità di seguito indicate.

Le lavorazioni oggetto del presente contratto di appalto che dovranno essere eseguite a cura dell'aggiudicatario e quelle che potranno invece essere subappaltate, in ragione delle specifiche caratteristiche, sono quelle indicate nel capitolato speciale di appalto all'art. 10.

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti

e dei contratti ad alta intensità di manodopera. (comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1) della legge n. 108/2021).

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.
3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
 - a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
 - b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
 - c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione

appaltante purché:

- a) lettera soppressa;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) lettera soppressa

5. abrogato

6. sospeso

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

8. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. (rictus: di cui al secondo periodo).

9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
14. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo

inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
21. E' fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.
22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

ART. 10: GARANZIE (ARTT. 93 E 103 DEL D.LGS. 50/2016)

Garanzia provvisoria: non prevista per la partecipazione alla presente gara.

Il concorrente, ad esclusione delle micro, piccole e medie imprese, è tenuto a presentare, in sede di partecipazione alla gara, l'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2216, in caso di aggiudicazione.

Garanzia definitiva

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale o del maggior importo calcolato come previsto dal comma 1 dell'art. 103.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle attività nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme

e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui al comma 93, comma 3, del decreto legislativo 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. In particolare:

- Partita 1 – Importo per opere da assicurare: pari all'importo contrattuale;
- Partita 2 – importo per opere Preesistenti: euro 500.000,00
- Partita 3 – opere demolizione e sgombero: euro 50.000,00

Nella sezione RCT: minimo euro 500.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (DM n. 193/2022). Tutte le garanzie previste per la partecipazione al presente appalto dovranno essere firmate digitalmente dall'agente della compagnia avente idonei poteri per impegnarla e dal legale rappresentante dell'operatore economico.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Le cauzioni dovranno essere prodotte:

- in caso di R.T.I. costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che il soggetto contraente è il raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituendo, dall'impresa capogruppo con indicazione che i soggetti contraenti sono tutte le imprese raggruppende;
- in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) ed e), del D. Lgs. n. 50/2016 non ancora costituito, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti contraenti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
- in caso di consorzi di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ed e), del D. Lgs. 50/2016 già costituiti dal Consorzio medesimo.

Tali garanzie potranno essere oggetto di riduzioni secondo le previsioni dell'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 ss.mm.ii. Si precisa che in caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione.

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Per usufruire delle suddette riduzioni l'operatore economico dovrà indicare nella Domanda di partecipazione la tipologia di certificazione in possesso tra quelle individuate all'art. 93 comma 7 del Codice o la ulteriore documentazione prevista che dà titolo alla riduzione dell'importo della garanzia, nonché la data del rilascio/registrazione/etc., il periodo di validità, l'ente certificatore o competente, la scadenza e il numero e la relativa percentuale di riduzione della garanzia.

L'operatore economico potrà altresì produrre la/le certificazioni in formato digitale (scansione

dell'originale cartaceo) e inserirla/e sulla piattaforma Start nella specifica sezione: "Documentazione amministrativa aggiuntiva".

Inoltre, al fine di garantire una maggiore tutela della Stazione Appaltante e dei terzi/utenti del servizio, l'impresa dovrà stipulare - od in alternativa dimostrare di possedere - una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose aventi le caratteristiche descritte all'art. 16 del Capitolato speciale di appalto.

ART. 11: MOTIVI DI ESCLUSIONE (ART. 59 art. 80 DEL D.LGS. 50/2016)

Oltre ai motivi previsti all'articolo 80 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, fatte salve le previsioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo e dell'art. 83 comma 9, l'operatore economico è escluso nei seguenti casi:

1. presentazione di offerte irregolari (art. 59 c.3)

- a) che non rispettano i documenti di gara;
- b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
- c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

2. presentazione di offerte inammissibili (art. 59 c. 4)

- a) in relazione alle quali si ritengano sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- b) che non hanno la qualificazione necessaria;
- c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

Sono altresì escluse le offerte che siano prive dell'indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali, la cui quantificazione spetta a ciascuno dei concorrenti in rapporto alla propria offerta economica ai sensi dell'art 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016.

Sono inoltre escluse le offerte inviate con modalità diverse da quelle indicate dal presente disciplinare ovvero non inviate tramite la piattaforma Start.

Saranno esclusi i concorrenti che pur essendo ammessi al soccorso istruttorio non presentino la documentazione nel termine assegnato.

ART. 12: COMMISSIONE GIUDICATRICE (ART. 77 DEL D.LGS. 50/2016)

La valutazione tecnico - economica delle offerte ricevute sarà effettuata dalla Commissione di cui all'art. 77 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016.

La commissione sarà composta da 3 membri, oltre il segretario verbalizzante e sarà nominata, dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto aggiudicatario, tra il personale interno alla stazione medesima o in mancanza tra professionisti esterni. L'atto di nomina sarà pubblicato sul sito della stazione appaltante.

La commissione giudicatrice avrà il compito di valutare le offerte tecniche ed economiche e di attribuire i punteggi sulla base dei criteri previsti dal presente disciplinare di gara.

ART. 13 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA.

La gara verrà aggiudicata a favore del concorrente che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs 50/2016, da individuare sulla base dei parametri e con i pesi di seguito elencati:

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
Punteggio tecnico	70
Punteggio economico	30
TOTALE	100

Il punteggio totale viene determinato con la seguente formula:

$$P_i = W_p * V_{i,p} + (W_a + W_b + W_c + W_d + W_e + W_f * V_{i,f}) \quad (1)$$

Dove:

P_i Punteggio dell'offerta i-esima

i offerta i-esima

V_{ij} coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo per l'elemento di valutazione j variabile tra 0 e 1

W_j Ponderazione dell'elemento di valutazione j stabilito nel bando di gara.

L'applicazione della summenzionata formula richiede l'individuazione dei coefficienti V_{ij} che vanno determinati come di seguito indicato.

13.1 Valutazione dell'offerta economica ($W_p * V_{i,p}$ formula [1]) massimo 30 punti

Il punteggio relativo all'offerta economica sarà calcolato sulla base della seguente formula:

$$W_p * V_{i,p} = 30 * \left(\frac{R_i}{R_{max}} \right)^\alpha \quad (2)$$

Con:

$V_{i,p}$ è il coefficiente dell'offerta i-esima relativo al criterio PREZZO

R_i è il ribasso offerto dal concorrente i-esimo

R_{max} è il ribasso massimo offerto in gara

α è un coefficiente < 1 che nella fattispecie viene assunto pari a 0,1

13.2 Valutazione dell'offerta tecnica massimo 70 punti

Il punteggio relativo all'offerta tecnica sarà calcolato sulla base della seguente formula:

$$W_a + W_b + W_c + W_d + W_e + W_f * V_{i,f} \quad (3)$$

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

Criterio di valutazione		Tipologia criterio	Punti max W_j	Sub-criteri di valutazione
a	Implementazione della gestione documentale amministrativa degli impianti e del servizio (tale attività è da intendersi compresa nell'importo dell'appalto relativo alla manutenzione periodica completa e gestione del pronto intervento e gestione delle	T	10	Digitalizzazione dei libretti di impianto e delle schede tecniche dei componenti

	emergenze)				
b	Automezzi (tale attività è da intendersi compresa nell'importo dell'appalto relativo alla manutenzione periodica completa e gestione del pronto intervento e gestione delle emergenze)	T	5	Automezzi elettrici dedicati all'espletamento del servizio:	
				1 automezzo ≥ 2 automezzi	2 punti 5 punti
c	Certificazione ISO 14001	T	5	Possesso della certificazione in corso di validità.	
d	Installazione di interruttori orari digitali (o altri dispositivi atti alla regolazione temporale del funzionamento degli impianti)	T	15	Nelle centrali sprovviste di tali dispositivi:	
				2 CT	5 punti
				3 CT	10 punti
≥ 4 CT	15 punti				
e	Installazione di sonde esterne e/o centraline per la termoregolazione	T	15	Nelle centrali sprovviste di tali dispositivi:	
				1 CT	5 punti
				2 CT	10 punti
≥ 3 CT	15 punti				
f	Organizzazione dell'attività posta a base di gara dal momento del ricevimento della chiamata al momento della liquidazione della spesa nel completo rispetto di quanto previsto nel capitolato speciale di appalto	D	20	Il concorrente dovrà esplicitare come intende organizzare l'attività di pronto intervento sia dal punto di vista amministrativo che tecnico, dal momento del ricevimento della chiamata, fino alla chiusura del caso	
Punteggio max conseguibile offerta tecnica:			70		

Per l'attribuzione dei punteggi ai criteri da "a" a "e", l'operatore economico dovrà compilare la scheda denominata "Fac-simile scheda per la valutazione criteri offerta tecnica". La non compilazione della scheda, l'errata compilazione, o la compilazione in maniera non conforme ai dettami del presente disciplinare, comportano l'assegnazione di un punteggio nullo per ciascun criterio in cui una o più di tali casistiche si presentino.

Per quanto concerne il criterio "b" l'operatore economico che nella sua offerta dichiara di impiegare uno o più mezzi elettrici per l'espletamento del servizio dovrà darne prova allegando alla scheda: "Fac-simile scheda per valutazione criteri offerta tecnica", copia del certificato di proprietà di ciascun mezzo, contratto di noleggio con data antecedente a quella di scadenza di presentazione dell'offerta o impegno a noleggiare e/o acquistare gli automezzi elettrici in caso di aggiudicazione. La mancata allegazione della sopra citata documentazione comporterà l'impossibilità da parte della commissione di attribuire il punteggio relativo al criterio di che trattasi.

Per quanto concerne il criterio "c", l'operatore economico che nella sua offerta dichiara di possedere la certificazione ISO 14001 dovrà darne prova allegandone copia in corso di validità.

Per quanto concerne i criteri "a", "d" ed "e" l'operatore economico dovrà presentare una specifica dichiarazione con la quale si impegna ad effettuare la prestazione offerta entro i primi sei mesi dall'inizio del contratto, pena il ricalcolo del punteggio conseguito e l'eventuale revoca dell'aggiudicazione con conseguente risoluzione contrattuale. La dichiarazione del suddetto impegno è riportata in calce alla scheda "Fac-simile scheda per valutazione criteri offerta tecnica".

Si riporta di seguito il modello denominato: "Fac-simile scheda per valutazione criteri offerta tecnica".

Fac-simile scheda per valutazione criteri offerta tecnica				
a	Implementazione della gestione documentale amministrativa degli impianti e del servizio	L'operatore economico offre la digitalizzazione dei libretti di impianto e delle schede tecniche dei componenti? <i>Barrare esclusivamente la casella relativa all'offerta proposta dall'operatore economico</i>		
		SI'		NO
b	Automezzi	L'operatore economico intende impiegare automezzi elettrici per l'espletamento del servizio? <i>Barrare esclusivamente la casella relativa all'offerta proposta dall'operatore economico</i>		
		NO	1 automezzo	≥ 2 automezzi
c	Certificazione ISO 14001	L'operatore economico è in possesso della certificazione ISO 14001 in corso di validità?		
		SI'		NO
d	Installazione di interruttori orari digitali (o altri dispositivi atti alla regolazione temporale del funzionamento degli impianti)	L'operatore economico offre l'installazione dei componenti descritti nelle centrali sprovviste di tali dispositivi? <i>Barrare esclusivamente la casella relativa all'offerta proposta dall'operatore economico</i>		
		NO	2 CT	3 CT
e	Installazione di sonde esterne e/o centraline per la termoregolazione	L'operatore economico offre l'installazione dei componenti descritti nelle centrali sprovviste di tali dispositivi? <i>Barrare esclusivamente la casella relativa all'offerta proposta dall'operatore economico</i>		
		NO	1 CT	2 CT
<p>Io sottoscritto _____, nato a _____, in data ____/____/____, in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____ mi impegno, entro sei mesi dalla stipula del contratto di appalto ad effettuare le prestazioni offerte, consapevole che, in caso di non ottemperanza all'impegno assunto con la sottoscrizione della presente scheda, verrà effettuato il ricalcolo del punteggio conseguito in sede di gara, con conseguente possibilità di revoca dell'aggiudicazione e risoluzione contrattuale, qualora dal detto ricalcolo, l'offerta presentata non risulti più essere la prima classificata.</p> <p>DATA ____/____/____</p> <p style="text-align: right;">FIRMA</p> <p>_____</p> <p>.</p>				

Per il criterio "f", la Commissione procederà ad attribuire il punteggio in base alle valutazioni sotto riportate. Alla valutazione corrisponde un coefficiente che, moltiplicato per il punteggio massimo previsto, determinerà il punteggio attribuito.

Valutazione del membro della commissione	Coefficiente V_{ie}
Eccellente	1
Ottimo	0,80
Buono	0,70
Più che sufficiente	0,60
Sufficiente	0,50
Mediocre	0,40
Insufficiente	0,00

I coefficienti V_i verranno calcolati come media dei coefficienti arrotondati per troncamento alla seconda cifra decimale attribuiti dal singolo membro della commissione.

Per l'attribuzione del punteggio al criterio "f", l'operatore economico dovrà predisporre una breve relazione descrittiva, max. 3 cartelle (5400 battute spazi inclusi), in merito ai seguenti aspetti relativi all'organizzazione dell'attività di servizio manutentivo in appalto.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio saranno presi in considerazione i seguenti elementi dell'organizzazione che l'operatore economico intende mettere a disposizione per l'appalto di cui si tratta. Si specifica che non si richiede quindi la descrizione dell'organizzazione d'impresa attuale del concorrente, se non per gli aspetti che intende utilizzare per organizzare l'attività in appalto.

1. modalità di organizzazione del call center;
2. modalità di organizzazione del servizio di manutenzione ordinaria con riferimento agli interventi riportati nell'articolo 9.4 del capitolato;
3. eventuale organizzazione della reperibilità, qualora l'Operatore economico intendesse offrire un servizio di reperibilità oltre l'orario di cui all'art. 9.2 e all'art. 9.9 del capitolato

Al fine dell'attribuzione del punteggio di cui al presente articolo, il concorrente dovrà produrre la specifica documentazione come sopra richiesta dalla quale la commissione possa individuare in maniera immediata, chiara ed inequivocabile quanto richiesto, pena la non attribuzione del punteggio.

Le imprese che non raggiungeranno un punteggio pari o superiore a 35 nell'offerta tecnica non saranno ammesse alla successiva fase di apertura delle offerte economiche.

ART. 14: MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, DI SVOLGIMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI

La procedura di gara si svolge in modalità telematica ai sensi dell'art 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; la documentazione sottoindicata, richiesta per la partecipazione alla gara, firmata digitalmente, dovrà essere caricata sulla piattaforma Start (sistema telematico acquisti regione Toscana) entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 26/06/2023**.

Gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul sistema Telematico Acquisiti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo [www//start.toscana.it](http://www.start.toscana.it) ed inserire la documentazione richiesta. Per identificarsi, gli operatori dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul sistema. Le istruzioni su come completare tale procedura sono disponibili sul sito stesso nella specifica sezione dedicata alla procedura di registrazione, oppure richieste al call center del gestore della piattaforma al numero 0810084010 oppure all'indirizzo: Start.oe.pa.i-faber.com

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1) Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è generata dal Sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul Sistema Start come sopra precisato, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Scegliere** la funzione “Presenta offerta”;
- **Completare** i seguenti step:
 1. “Definisci forma di partecipazione” ed eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell’indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
 2. “Gestione della documentazione - amministrativa” da qui cliccare sul tasto “crea” per compilare il form “Domanda di partecipazione”;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica” presente allo step 1 della procedura di presentazione dell’offerta.

L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line della Domanda di partecipazione, nel campo “Dati amministrativi”, i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art. 80 co.3 del D. Lgs. 50/2016ss.mm.ii o i soggetti cessati che le abbiano ricoperte nell’anno antecedente la data di invio del presente invito.

L’inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page.

Gli operatori economici devono verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nel pdf “domanda di partecipazione” generato automaticamente dal Sistema.

In caso di **operatori riuniti** (RTI o consorzio) la domanda deve essere generata dalla mandataria per sé e per conto di ciascun mandante. La mandataria genera la domanda recuperando le informazioni precedentemente inserite dal mandante nell’indirizzario fornitori, di conseguenza ciascun mandante deve iscriversi all’indirizzario fornitori. Per ogni mandante dovrà essere specificata la percentuale di partecipazione all’RTI. Ogni membro del RTI dovrà firmare digitalmente la propria domanda. Le domande generate, dovranno essere inserite nel sistema da parte dell’operatore economico che assume la qualifica di mandatario e abilitato ad operare sul sistema Start.

2) Comprova imposta di bollo

La domanda di partecipazione è soggetta all’imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale,

Prov., codice fiscale);

- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Ente appaltante A.p.e.s. Scpa C.F. 01699440507);
- del codice ufficio o ente (campo 6: TZZ);
- del codice tributo (campo 11: 456T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: indicare oggetto e CIG della gara).

Nel caso di partecipazione in forma associata l'importo dell'imposta di bollo è dovuto solo in riferimento alla domanda della mandataria.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell'apposito Spazio "comprova imposta di bollo", copia informatica dell'F23.

In alternativa si precisa che, se non può essere pagata la marca da bollo su modello F23, come prescrive il disciplinare di gara, l'O.E. può inserire sul sistema telematico nell'apposito spazio "comprova imposta di bollo" la copia di una marca da bollo da 16 Euro apposta materialmente su un foglio poi scansionato in pdf e caricato sul sistema corredata da dichiarazione sostitutiva e da documento di identità del dichiarante con la quale si attesta "consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi dell'art.76 D.P.R. 445/2000, che la marca da bollo di 16 Euro avente identificativo n. _____ presentata come scansione unitamente alla documentazione di gara è esclusivamente utilizzata per la gara avente ad oggetto: indicare oggetto della gara e CIG.

Si specifica che l'originale della marca da bollo deve essere conservato per eventuali controlli da parte degli organi competenti.

3) Documento di gara unico europeo (DGUE).

Ai sensi dell'articolo 85 del Codice, e della Circolare n. 3 del 18/07/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella GURI n° 174 del 27/07/2016 il concorrente compila il documento di gara unico europeo (DGUE) messo a disposizione tra la documentazione di gara.

Mediante la compilazione del DGUE l'operatore economico dichiara di soddisfare le seguenti condizioni: di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80;

di soddisfare i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 comma 1 lett. a) e c)

Si precisa che non dovranno essere compilate le parti IV lettera B, C e la parte V del DGUE. **Si precisa altresì che nella parte II lett. B "informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico" del DGUE devono essere riportati tutti i soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016.**

Qualora il DGUE sia firmato dal procuratore speciale è necessario allegare **copia della procura.**

I partecipanti in raggruppamento dovranno presentare ciascuno il proprio DGUE firmato digitalmente. Nel caso di consorzio il DGUE dovrà essere presentato dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. In caso di avvalimento il DGUE dovrà essere presentato anche dall'impresa ausiliaria.

4) Modello "Allegato 1 – Ulteriori dichiarazioni"

L' "Allegato 1 – Ulteriori dichiarazioni", reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara sulla piattaforma START, dovrà essere compilato dal legale rappresentante dell'operatore

economico ed eventualmente da ciascuno dei rappresentanti legali delle Imprese facenti parte di un Raggruppamento Temporaneo, consorzio o della società in avvalimento.

Con la compilazione del modello “Allegato 1 – Ulteriori Dichiarazioni” il legale rappresentante renderà una dichiarazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attesta espressamente:

- di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- di accettare senza condizioni o riserva alcuna tutte le norme o disposizioni contenute nella lettera di invito/disciplinare, ed in tutti gli elaborati progettuali compreso il capitolato speciale;
- di conoscere quali sono i servizi e le lavorazioni che dovranno essere eseguite a cura esclusiva dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche indicate nel capitolato speciale di appalto e quali invece potranno essere subappaltate.
- di obbligarsi in conformità a quanto previsto nei documenti di gara, in caso di aggiudicazione, ad iniziare i servizi ed i lavori nel termine indicato nella richiesta dell’APES, pena l’annullamento dell’aggiudicazione ed incameramento della cauzione;
- di conoscere le centrali termiche su cui dovrà eseguirsi la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione e relativo conferimento in discarica autorizzata;
- di aver preso conoscenza degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono eseguirsi i lavori;
- di aver giudicato i lavori ed i servizi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi, nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori e dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto remunerativa l’offerta economica presentata;
- di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
- di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di eventuali maggiorazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori e dei servizi, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione fatto salvo quanto previsto dalla legge;
- di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare nei lavori e nei servizi in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
- di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle spese necessarie alla stipulazione del contratto di appalto in caso di aggiudicazione e di sostenerle prima della stipula del contratto senza opporre alcuna eccezione;
- di conoscere e accettare il codice Etico adottato dalla società e pubblicato sul sito internet di Apes: www.apespisa.it nella sezione amministrazione trasparente, dichiara altresì di essere consapevole delle conseguenze in caso di mancato rispetto dello stesso. La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico, ed in particolare quelli previsti nella parte VI avente ad oggetto “Rapporti con i partecipanti alle procedure di affidamento”, è considerato

inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente appalto e determina la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla società.

- di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del regolamento europeo sulla protezione dei dati (gdr) come indicata all'art. 16 del presente disciplinare /lettera di invito.

Con la compilazione del modello "Allegato 1 – Ulteriori dichiarazioni" l'operatore economico dichiara altresì:

- la sussistenza dei requisiti da carattere generale non dichiarati all'interno del DGUE (nello specifico dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 co. 5 lett. b), c-bis), c-ter), c-quater), f-ter) così come da modifiche apportate al D.lgs. 50/2016 dal D.lgs. 56/2017, dal D.L. n. 135/2018 e dal D.L. n. 32/2019;
- la sussistenza dei requisiti di capacità tecnica, organizzativa e professionale richiesti per la partecipazione alla gara, con particolare riferimento ai servizi analoghi svolti nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
- di poter assumere la nomina di terzo responsabile in quanto possiede conoscenze tecniche adeguate alla complessità degli impianti affidati, così come previsto all'art. 7 del DPR 551/99
- di impegnarsi ad impiegare nell'appalto personale idoneo, abilitato, formato e patentato secondo la normativa vigente.
- di essere in grado di operare sugli impianti e sulla relativa componentistica di cui al Capitolato speciale di appalto, anche se riconducibile a marche e costruzioni diverse.

I partecipanti in raggruppamento, in consorzio o in avvalimento dovranno presentare ciascuno la propria dichiarazione. Qualora la dichiarazione sia firmata dal procuratore speciale è necessario allegare copia della procura.

5) "Passoe"

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE (fascicolo virtuale dell'operatore economico), istituito presso l'Anac, indica al sistema, il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSOE" (documento che attesta che l'operatore può essere verificato tramite il Fascicolo virtuale) . Il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara da parte delle stazioni appaltanti. Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. La mancata presentazione del PASSOE dà luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del codice. Il Passoe deve essere debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico o, in caso di associazione temporanea, consorzio, GEIE o reti di impresa, deve essere firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie ed essere caricato sulla piattaforma START nell'apposita sezione.

6) Ulteriore documentazione per raggruppamenti, consorzi e avvalimento

Nel caso di **RTI già costituito** dovrà essere presentata copia dell'atto costitutivo e della procura ad agire in nome e per conto del raggruppamento. Nel caso di **RTI non ancora costituito** dovrà essere presentato l'impegno firmato digitalmente dai componenti del costituendo RTI che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da

indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In ogni caso i concorrenti dovranno indicare la categoria e la percentuale di partecipazione al RTI che non potrà essere superiore rispetto alle categorie e classifiche Soa possedute. Per le percentuali di partecipazione ai raggruppamenti si rinvia a quanto previsto all'art. 92 del DPR 207/2010 e all'art. 48 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. La presente documentazione dovrà essere caricata sulla piattaforma Start nella specifica sezione "Ulteriore documentazione per raggruppamenti, consorzi e avvalimento".

Nel caso di **consorzio che utilizza i requisiti delle proprie consorziate** o che partecipa per conto di alcune consorziate dovrà essere presentata copia dell'atto costitutivo, libro soci, altra eventuale documentazione dalla quale è possibile verificare il rapporto di collegamento tra il consorzio e le consorziate. La presente documentazione dovrà essere caricata sulla piattaforma Start nella specifica sezione "Ulteriore documentazione per raggruppamenti, consorzi e avvalimento".

Nel **caso di avvalimento** dovrà essere presentata tutta la documentazione richiesta all'art. 9.1, del presente disciplinare di gara. La documentazione dovrà essere caricata nella specifica sezione "Ulteriore documentazione per raggruppamenti, consorzi e avvalimento".

7) Contributo di partecipazione alla gara

Dal 1° gennaio 2021, le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono nuovamente tenuti al versamento del contributo secondo le disposizioni della delibera di autofinanziamento dell'Autorità attualmente in vigore, ovvero la delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019, accedendo al servizio Gestione Contributi Gara del sito internet di Anac.

La ricevuta dell'avvenuto pagamento restituita dal sistema ANAC dovrà essere caricata sulla piattaforma START nell'apposita sezione.

8) Impegno del fideiussore

Il concorrente, ad esclusione delle micro, piccole e medie imprese, è tenuto a presentare, in sede di partecipazione alla gara, l'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione.

9) Documentazione amministrativa aggiuntiva

All'interno di questa sezione possono essere caricate le copie digitali delle attestazioni e certificati rilasciati dagli organismi accreditati quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, certificati in materia di qualità ambiente e sicurezza.

OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita dei necessari poteri è redatta in lingua italiana e deve contenere la documentazione indicata all'art. 13 del presente disciplinare, ovvero:

1. Fac-simile scheda per valutazione criteri offerta tecnica. Nel caso il concorrente dichiari il possesso della certificazione ambientale ISO 14001, dovrà allegare copia in corso di validità della detta certificazione. Nel caso in cui il concorrente dichiari di impiegare uno o più mezzi elettrici per l'espletamento del servizio dovrà darne prova allegando uno dei seguenti documenti: copia del certificato di proprietà di ciascun mezzo, contratto di noleggio con data antecedente a quella di scadenza di presentazione dell'offerta o impegno a noleggiare o acquistare gli automezzi

dichiarati in caso di aggiudicazione.

2. Relazione descrittiva relativa al criterio di valutazione “e”, redatta secondo le indicazioni di cui al già menzionato art. 13.

In caso di RTI o consorzio, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti facenti parte del RTI e soggetti consorziati. L’offerta tecnica deve essere inserita sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto.

OFFERTA ECONOMICA

L’“OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere redatta secondo il modello generato dal sistema e dovrà riportare, oltre alla percentuale di ribasso offerta, in maniera distinta, **i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza suoi luoghi di lavoro** di cui al comma 6 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e, in conformità all’art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016, **il costo della manodopera**. In caso di RTI o consorzio, l’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti facenti parte dell’RTI e soggetti consorziati. Si precisa che l’offerta potrà contenere massimo due numeri decimali.

In particolare, per presentare l’offerta economica generata dal sistema il concorrente dovrà:

- compilare il form on line accedendo alla gestione della documentazione economica della procedura di presentazione offerta;
- scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- firmare digitalmente il documento “offerta economica” senza apporre ulteriori modifiche;
- inserire il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

L’ offerta ha una validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione (art. 32, comma 4, del D. Lgs. 50/2016).

LO SVOLGIMENTO DELLA GARA SARÀ EFFETTUATO COME SEGUE:

Fase 1: Il responsabile del procedimento coadiuvato da personale di supporto, esaminerà la sola documentazione amministrativa caricata dai concorrenti a sistema. In tale fase il RUP potrà procedere all’eventuale richiesta di integrazione documentale ai sensi dell’art. 83, da inviare a mezzo del sistema START tramite l’apposita funzionalità “soccorso istruttorio”.

Si specifica che l’operatore economico che dovesse vedersi attivata la procedura di soccorso istruttorio, dovrà nei termini indicati nella richiesta, rispondere alla stazione appaltante e caricare la documentazione eventualmente richiesta, esclusivamente rispondendo alla richiesta di “soccorso istruttorio” del sistema START ossia rispondendo direttamente al messaggio inviato dalla stazione appaltante.

Le statuizioni della stazione appaltante in riferimento all’esito della procedura di soccorso istruttorio e di ammissione/non ammissione degli operatori economici alla fase di gara successiva verranno comunicate mediante pubblicazione dei verbali di gara sul profilo del committente di Apes nella specifica sezione riservata alla gara. Gli operatori esclusi riceveranno specifica comunicazione inviata a mezzo PEC tramite la piattaforma Start.

Fase 2: In successive sedute la Commissione di cui all’articolo 77 effettuerà la valutazione di tutte le **offerte tecniche** ammesse a questa fase, nonché, procederà all’attribuzione dei punteggi ottenuti che saranno resi noti mediante pubblicazione di specifico verbale sul profilo committente di Apes. Successivamente la commissione procederà con l’apertura delle **offerte economiche** alle quali sarà

attribuito il relativo punteggio.

La somma tra il punteggio tecnico e quello economico rappresenterà il punteggio complessivo ottenuto da ciascuna offerta. Di conseguenza, l'appalto sarà aggiudicato con le modalità di cui all'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 all'impresa che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.

Dell'attività della commissione saranno redatti uno o più verbali.

Successivamente il RUP, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, provvederà a verificare la presenza o meno di offerte anormalmente basse, procedendo conseguentemente alla valutazione della relativa congruità ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. 50/2016. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Prima dell'aggiudicazione il RUP provvederà altresì a verificare il costo della manodopera nel rispetto di quanto previsto al comma 5 lett. d) del predetto art. 97.

La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida ovvero si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante, ricevuta la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016 provvederà all'approvazione dell'aggiudicazione.

Diventa efficace l'aggiudicazione dopo la verifica del possesso dei requisiti (art. 32 comma 7 D. Lgs. 50/2016), e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del contratto avrà luogo entro i successivi 60 giorni.

La proposta di aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

A tutte le imprese partecipanti verranno date le comunicazioni degli esiti di gara e quelle previste dall'art. 76 comma 5 D. Lgs. 50/2016 secondo le modalità statuite dal medesimo articolo comma 6.

ART. 14 BIS MODALITA' DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE TRAMITE START

Entro il termine ultimo di cui al precedente articolo, l'operatore economico dovrà caricare sulla piattaforma START la documentazione necessaria per la partecipazione alla presente procedura. Nello specifico dovrà caricare la documentazione amministrativa di proprio interesse sulla base della forma di partecipazione scelta, la documentazione tecnica e l'offerta economica.

Sulla piattaforma START al passo 3 "presenta offerta" si accede alla schermata di riepilogo della documentazione caricata. L'operatore economico può prendere visione dei documenti caricati verificando la validità delle firme apposte nonché, il contenuto degli stessi al fine di non commettere errori formali.

Quando si è certi del contenuto dei documenti che si intende inviare alla Stazione appaltante è necessario cliccare sul tasto "invia offerta". Si aprirà una finestra di dialogo dove sarà necessario confermare l'invio dell'offerta cliccando sul tasto "ok". Si visualizzerà un messaggio di conferma dell'invio contenente la data e l'ora di sottomissione dell'offerta. È possibile, fino alla data di scadenza della presente procedura, annullare l'invio dell'offerta cliccando sul tasto "annulla invio offerta".

Nella sezione "Comunicazioni ricevute" relative alla gara il Sistema inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzario.

ART. 15: PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO SOTTO FORMA DI ACCORDO QUADRO

Dopo l'aggiudicazione, la stazione appaltante procederà alle verifiche necessarie per rendere la stessa efficace ai sensi dell'art. 32 c 7 D. Lgs. 50/2016. Nello specifico l'amministrazione esegue sul concorrente aggiudicatario i controlli sui requisiti di ordine generale nonché sul possesso dei requisiti tecnico-professionali dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000 per la partecipazione alla gara.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine di differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

L'impresa aggiudicataria sarà invitata ai fini della stipulazione del contratto d'appalto a presentare, con le modalità che saranno comunicate, la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto stesso, comprese le garanzie previste all'art. 10 lett. B) del presente disciplinare.

Si avvisa che, nell'ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto, nonché nell'ipotesi in cui dalle verifiche effettuate, il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione ed alla mancata stipula del contratto, con incameramento della garanzia provvisoria sottoscritta ai fini della partecipazione alla gara.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata firmata digitalmente dalle parti; il contratto sarà registrato in caso d'uso. L'impresa sarà tenuta al pagamento mediante Mod. F24 delle marche da bollo da apporre al contratto (1 marca da € 16,00 ogni 100 righe o quattro pagine se scritte in formato uso bollo). La quietanza di pagamento di tali marche dovrà essere presentata alla stazione appaltante prima della firma del contratto.

ART. 16: INFORMATIVA AGLI OPERATORI ECONOMICI RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA LA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR)

L'art. 13 del GDPR prevede che:

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante:

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Pisana Edilizia Sociale – A.P.E.S. s.c.p.a. con sede in Pisa – Piazza dei Facchini n. 16 – 56125 Pisa, tel. 050/505711 fax 050/45040 – C.F. e P.IVA 01699440507 nella persona del suo Legale Rappresentante contattabile al seguente indirizzo: apespisa@apespisa.it.

b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile:

Il Titolare ha nominato quale responsabile della protezione dei dati (DPO) l'Ing. Pietro Collevocchio contattabile ai seguenti indirizzi: dpo-gdpr@leganet.net; studiocollevocchio@pec.it.

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento: Le finalità principali del trattamento dei Suoi dati sono legate all'espletamento della procedura di gara e successivo eventuale affidamento, esecuzione e rendicontazione dell'appalto avente ad oggetto lavori, servizi o forniture. Da queste finalità ne derivano altre necessarie ad adempiere agli obblighi di legge (ad es. fatturazione e altri adempimenti obbligatori per legge, quali ad esempio le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive). Le finalità del trattamento potrebbero inoltre essere legate all'espletamento

di attività strumentali rispetto a quelle istituzionali dell'azienda.

Il trattamento è consentito, per gli scopi sopra indicati, da disposizioni di legge e da atti aventi forza di legge, per l'eventuale esecuzione del rapporto contrattuale, nonché per dare esecuzione a un compito di interesse pubblico di cui l'A.P.E.S. è investita in virtù del contratto di servizio stipulato con i 37 Comuni del Lode Pisano per l'esercizio delle funzioni e servizi pubblici di cui all'art. 5 comma 1 della L.R.T. n. 77/1998.

f) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali:

I dati saranno trattati dal personale dell'A.P.E.S. a ciò appositamente istruito. I dati potranno essere comunicati (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione), sempre per le finalità sopra descritte, ai seguenti soggetti:

collaboratori e liberi professionisti;

società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale;

società assicurative;

istituti bancari;

enti pubblici e privati;

organi societari;

Comuni Soci, Anac, Regione Toscana;

altre amministrazioni pubbliche cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

soggetti che facciano richiesta di accesso agli atti per prendere visione o estrarre copia dei documenti dell'operatore economico partecipante alla gara, nei limiti previsti dalla normativa vigente;

ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario per obbligo di legge o regolamento comunicare i dati personali per le finalità sopra indicate.

Il Titolare non ha intenzione di trasferire i Suoi dati a un paese terzo ed i dati non saranno oggetto di diffusione.

In ogni caso, in relazione alla fase di partecipazione alla gara, affidamento, esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto la stazione appaltante ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati particolari e giudiziari di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto ed alla tutela dei propri diritti in sede giurisdizionale.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo:

I Suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati, rispettando il principio di minimizzazione di cui all'art. 5 comma 1 lett. c) del GDPR. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di gara o, in caso di aggiudicazione, all'esecuzione del contratto, fino alla sua rendicontazione ed alla definitività del collaudo e/o regolare esecuzione dell'opera, servizio o fornitura, salvo diversi obblighi di legge.

In ogni caso, i dati potranno essere conservati per un periodo massimo di 10 anni dall'esaurimento del rapporto, fatti salvi il legittimo interesse del Titolare alla loro conservazione a scopo di tutela legale ed

altri obblighi di legge in materia di conservazione della documentazione della Pubblica Amministrazione.

b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati:

Lei ha diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione dei suoi dati, la limitazione del trattamento. Lei ha altresì diritto di chiedere di opporsi al trattamento dei Suoi dati e il diritto alla portabilità degli stessi.

c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Qualora il trattamento dei Suoi dati sia basato sul consenso Lei ha diritto di revocarlo in qualsiasi momento.

d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo:

Lei ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. Il Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy) è l'autorità di controllo nazionale italiana.

e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;

La comunicazione dei Suoi dati è requisito necessario per la partecipazione alla gara e per adempiere agli obblighi di legge conseguenti. La mancata comunicazione dei Suoi dati non permetterà la partecipazione alla procedura di gara.

f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Il Titolare non effettua alcuna operazione volta a processi decisionali automatizzati.

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

Il Titolare non intende trattare i Suoi dati per finalità ulteriori a quelle contenute nella presente informativa.

ART. 17: OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Aggiudicatario si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione del servizio formante l'oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto del presente appalto.

L'Aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Inoltre, si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative

vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

ART. 18: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

L'esecuzione in via d'urgenza è sempre ammessa ai sensi dell'art. 8 del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020, anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 e dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla gara.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92 comma 4, del D. Lgs. 159/2011 la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite e comunque con le modalità di cui all'articolo 109 del D. Lgs. 50/2016

Ai sensi dell'art. 106 c. 13 del D. Lgs. 50/2016, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nell'eventualità del verificarsi in una delle fattispecie di cui all'articolo 108 del D. Lgs. 50/2016.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria (art. 209 comma 2 del D. Lgs. 50/2016).

Ai sensi del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 2/12/2016 pubblicato in G.U. n. 20 del 25/01/2017, sarà effettuata la pubblicazione del bando in GURI V serie Speciale, e dell'estratto dello stesso su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale. Con le medesime modalità ai sensi dell'art. 4 del succitato decreto, sarà effettuata la pubblicità dell'avviso di post informazione.

Ai sensi dell'art. 5 del sopra citato decreto le spese di pubblicità devono essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

L'esito della gara sarà pubblicato con le stesse modalità di cui sopra e sul profilo committente di Apes. Le spese complessive per la pubblicità relativa all'indizione e all'esito della gara ammontano a circa € 3.000,00 fermo restando che l'importo esatto di tali spese sarà comunicato prima della sottoscrizione del contratto.

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR della Toscana.

ART.19: COMUNICAZIONI

Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara previste dall'art.76 del D. Lgs. 50/2016 saranno fatte alle imprese interessate tramite la PEC indicata dall'operatore economico nel DGUE e nella Domanda di partecipazione; esse potranno essere anche trasmesse, sempre a mezzo PEC, tramite la piattaforma START.

In caso di RTI, le comunicazioni saranno effettuate soltanto all'impresa mandataria.

In caso di consorzio le comunicazioni saranno effettuate soltanto al consorzio.

Le sopradette comunicazioni sostituiscono qualunque altra forma di notificazione da parte dell'Amministrazione; dal momento della comunicazione decorrono i termini utili per esperire i rimedi di tutela previsti dalla vigente normativa.

Tutte le altre comunicazioni, nell'ambito della procedura di gara, avvengono e si danno eseguite indifferentemente mediante messaggi inviati attraverso la piattaforma START, la posta ordinaria o PEC.

Le comunicazioni aventi carattere generale inerenti alla gara vengono pubblicate sul sito internet dell'Apes.

L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

L'impresa è tenuta ad indicare nei documenti di gara il proprio indirizzo PEC.

F.to Il Responsabile del Procedimento

Ing. Chiara Cristiani